

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo (*Rinvio dell'esame*) 62

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 63

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

SEDE REFERENTE

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo.
(*Rinvio dell'esame*).

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala, quindi, che la relatrice, onorevole Villecco Calidari, ha comunicato di non potere presenziare alla seduta odierna per ragioni connesse alla contestualità dei

lavori di altro organo parlamentare di cui è componente, avanzando contestualmente la richiesta affinché l'inizio dell'esame delle proposte di legge in titolo sia rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala, quindi, che, l'iter del provvedimento in esame dovrà necessariamente concludersi nella seduta odierna.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, approvato dal Senato, di ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

Evidenzia, dunque, che l'Accordo trae origine dal regolamento CE 550/2004 e riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, fissando le condizioni per avviare all'interno dell'UE una cooperazione rafforzata tra il nostro Paese, Malta, Grecia e Cipro per la creazione di un blocco funzionale di spazio aereo (*Functional Airspace Block – FAB*), al cui interno l'Italia ha assunto un ruolo di *leadership*.

Segnala, quindi, che con tale strumento gli Stati membri dell'Unione europea hanno inteso ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, data dal fatto che ogni volta che un velivolo entra in uno spazio aereo nazionale questo ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione.

Tale frammentazione ha indubbiamente impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando, invece, vita a blocchi funzionali di spazio aereo gli Stati membri dell'Unione contigui territorialmente mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.

Fa, quindi, presente che l'Accordo in esame consta di 38 articoli e di un allegato contenente l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione *Blue Med*, ossia, per l'Italia, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), soffermandosi, nell'illustrarlo, sulle sole disposizioni di interesse della Commissione.

In primo luogo, segnala l'articolo 4 che contiene una clausola di salvaguardia nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo, nonché requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e le necessità di difesa nazionale.

Viene, poi, in evidenza l'articolo 8, che riguarda il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguardando gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti.

Osserva, quindi, che i servizi per la navigazione aerea, di cui gli Stati membri facilitano la fornitura all'interno del blocco funzionale *Blue Med*, in base all'articolo 9 sono i seguenti: servizi di traffico aereo; servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza; servizi meteorologici e servizi di informazioni aeronautiche.

Segnala, inoltre, che secondo quanto previsto dall'articolo 11, nella fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, gli Stati membri devono adoperarsi per utilizzare sistemi tecnologici comuni ed interoperabili, agendo sulla base di accordi che tengano in considerazione i requisiti nazionali di sicurezza. Peraltro, ogni cambiamento tecnologico che influenzi la prestazione di servizi di navigazione aerea per l'aviazione militare

dovrà essere coordinato con le appropriate autorità militari dello Stato interessato.

Evidenzia anche che l'articolo 19 istituisce il Consiglio di governo *Blue Med* come organo decisionale comune. Nel Consiglio avrà diritto di voto un rappresentante autorizzato dello Stato, al quale potrà eventualmente aggiungersi – ma senza ulteriore diritto di voto – un rappresentante militare. Ciascuno Stato membro potrà poi designare nel Consiglio, ma senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno dei tre comitati di controllo istituiti in base all'articolo 22, ossia il Comitato delle autorità nazionali di supervisione, il Comitato di coordinamento civile/militare e il Comitato dei fornitori di servizi alla navigazione aerea.

Infine, ai sensi dell'articolo 32, l'applicazione dell'Accordo potrà comunque essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato e in caso di conflitti e tensioni internazionali. La decisione deve essere immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di governo, agli altri Stati membri dell'Accordo, all'ICAO, alla Commissione europea e al Depositario.

Conclude segnalando l'urgenza di provvedere all'espressione del prescritto parere anche in considerazione della necessità di interrompere la procedura d'infrazione avviata nel settembre scorso dalla Commissione nei confronti del nostro Paese, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE proprio per la mancata ratifica dell'Accordo, considerato che il regolamento già richiamato prescriveva l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per l'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo entro il 4 dicembre 2012.

Ciò premesso, non rilevando nel provvedimento profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione

difesa, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI ringrazia il relatore per aver svolto un lavoro accurato ed esauriente. Rileva positivamente che l'articolo 8, nel disciplinare le regole per la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguarda le esigenze della Difesa e, pertanto, ritiene che sussistano tutti i presupposti per la ratifica dell'Accordo.

Massimo ARTINI (M5S), nel preannunciare il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, domanda se sia noto il numero degli Stati membri dell'Unione che ancora non completato il procedimento per la ratifica dell'Accordo.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), *relatore*, ritiene che il dato da prendere in considerazione sia non tanto il numero degli Stati membri che ancora non hanno ratificato l'Accordo, quanto la circostanza che nei confronti dell'Italia sia stata aperta una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento cui occorre porre rimedio.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, concordando con le considerazioni del relatore, ritiene che il problema sollevato dal collega Artini sia indubbiamente secondario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

ALLEGATO

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2280 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo *Blue Med* tra la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012, già approvato dal Senato;

richiamato il regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo e, in particolare, l'articolo 9-*bis* che ha previsto l'adozione da parte di tutti gli Stati membri, entro il 4 dicembre 2012, delle misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo;

rilevato che la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei limita le capacità e accresce i costi dei servizi che, invece, con la creazione di tali blocchi gli

Stati membri dell'Unione hanno inteso ridurre;

segnalato che l'articolo 4 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo, nonché sui requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e le necessità di difesa nazionale;

valutato positivamente l'articolo 8, che nel disciplinare il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguarda gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti;

considerato, infine, che, ai sensi dell'articolo 32, l'applicazione dell'Accordo può essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato e in caso di conflitti e tensioni internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.